

**COMUNE DI MONTAGNAREALE**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE N. 7/2010 DEL REGISTRO**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Vista la domanda in data 12/09/2008 presentata da Pontillo Grazia nata a Patti il 24/08/1946 e residente in Montagnareale via Fontanella, 2, C.F. PNT GRZ 46M64 G377Y-Nubile.

registrata il 12/09/2008 al Prot. generale n. 4286 con la quale viene chiesta Concessione Edilizia per la costruzione di un edicola funeraria nel Cimitero Comunale.

sull'area / immobile distinto in Catasto fabbricati /terreni del Comune al foglio n. 4 particella n. "A" Cimitero Comunale (lotto 5 della lottizzazione n° 4, delibera di G.M. n° 40 del 19/3/2001) della superficie complessiva di mq. 16,00 posta in Montagnareale via Belvedere Cimitero Comunale.

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;

Visto il parere dell'Ufficio Sanitario in data 23/10/2008 prot. n° 2179/U.C.I.P.;

Visto il parere dell'Ufficio tecnico Comunale in data 24/10/2008;

Visto il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. - in data -;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17/8/1942, n. 1150, e la legge 6/8/1967, n° 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;

Viste le leggi regionali 27 dicembre 1978, n. 71, 31.3.78, n°19; 26.5.73, n°21; 10.8.83, n° 37 e ss. mm. ii.;

Visto il parere n. 6 della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta del 24/10/2008 a condizione che l'altezza sia conforme e uguale alle limitrofe edicole;

Vista la nota prot. n° 4429 del 23/07/2010 con la quale il tecnico incaricato si impegna a mantenere l'altezza alla stessa quota delle edicole limitrofe;

Vista la denuncia presentata al Comando dei Vigili del Fuoco in data -;

Vista l'autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 18 della legge 2.2.1974, n. 64, n. - del -;

Preso atto che:

- Il richiedente ha il necessario titolo per aver diritto alla concessione come risulta da Concessione di Area/Loculo Cimiteriale redatto in data ventidue novembre 2007 n° 110/07 tra il comune di Montagnareale rappresentato da Paolo Adornetto Dirigente dell'area tecnica e la Signora Pontillo Grazia;

## **DISPONE**

### **Art. 1 - Oggetto della concessione**

Alla Signora Pontillo Grazia nata il 24/08/1946 e residente in Montagnareale via Fontanella n.     - è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti di terzi, di eseguire i lavori di costruzione di un edicola funeraria nel Cimitero Comunale, in catasto al foglio 4 part. "A" Cimitero Comunale (lotto 5 della lottizzazione n° 4, delibera di G.M. n° 40 del 19/3/2001:

secondo il progetto costituito di n.   1   tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto.

### **Art. 2 - Oggetto della concessione**

#### **A) CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO (Opera di edilizia Funeraria)**

Trattandosi di capo previsto dall'art. 9, 1 comma lettera ), dalla legge 28.1.1977, n° 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

Fa parte integrante della presente concessione sotto la lettera   -  ) la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati col Comune in data            -           ;

#### **A) CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE CON VERSAMENTO DEI COSTI DI URBANIZZAZIONE.**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5,9,1 comma, lettera b); 9,2 comma;10 della legge 28.1.1977, n°10 è determinato nella misura di euro (diconsi euro     -    )

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinata in € (diconsi euro - )

Tale somme per € - risulta versata presso la Tesoreria Comunale -

Il mancato versamento del contributo comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1877, n. 10.

#### **C) CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE CON ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere a termini dell'art. 3 e degli artt. 5,9,1 comma;10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di €.            -            a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n.     -     del            -           

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a scomputo parziale del contributo di cui sopra a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, opere di urbanizzazione con le modalità ed i tipi previsti nel progetto allegato quale parte integrante del presente atto (allegato n.    -   ), e a cedere al Comune entro il            -            le relative aree, nonché mq.            -            afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nella planimetria che forma parte integrante del progetto ( Tavola n.    -   ) e che vengono complessivamente valutati in €.            -            (diconsi euro            -           )

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di €.\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_) a mezzo di polizza fidejussoria del \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_

La somma di €.\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (7)diconsi euro \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ) è stata versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n.\_\_\_\_ - \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 è determinata in €.\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_) e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate dalla delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977 n. 10.

### **Art. 3 - Obblighi e responsabilità del concessionario**

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

-i lavori siano eseguiti così come previsti per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

-che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche e altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche e ed altimetriche, tracciate in luogo e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e il cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e il cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la Ditta (o le ditte) esecutrici dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentiti.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. indicate nell'art. 1 della legge 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo dei Vigili del Fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme della leggi 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 30 aprile 1976, n. 373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966, n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31 marzo 1968, n. 186, per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

